

STATUTO DELLO SWISS RESUSCITATION COUNCIL (SRC)
(Traduzione della versione in tedesco, che fa fede in caso di dubbio)

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

La società medica denominata "Swiss Resuscitation Council", in forma abbreviata SRC,
Schweizerischer Rat für Wiederbelebung (SRC)
Conseil Suisse pour la Réanimation (SRC)
Consiglio Svizzero per la Reanimazione (SRC)

è costituita ai sensi degli articoli da 60 a 65 del Codice civile svizzero. Orienta le proprie attività sul modello di quelle organizzazioni internazionali simili per missione e struttura.

La sede dell'associazione si trova presso la sede del Segretariato.

Art. 2 Definizione, visione e missione

Lo SRC è un'organizzazione indipendente, operante secondo conoscenze e metodi scientifici riconosciuti.

Lo scopo dello SRC è presentato di seguito sotto forma di visione e missione.

Visione

In Svizzera, ogni persona in arresto cardiocircolatorio riceve le cure ottimali, al fine di sopravvivere con la migliore qualità di vita possibile.

Missione

La missione dello SRC è di

- ancorare nella coscienza il tema dell'arresto cardiocircolatorio,
- far conoscere i principi della catena di sopravvivenza,
- incoraggiare la volontà e la capacità di rianimare attraverso la formazione,
- diffondere le conoscenze scientifiche sulla rianimazione attraverso raccomandazioni,
- promuovere la qualità della formazione e l'efficacia degli sforzi di rianimazione,
- assicurare il coordinamento e la cooperazione con partner nazionali e internazionali,
- valutare l'efficacia delle misure concrete e il risultato globale

tra la popolazione e le strutture del settore sanitario

II. Adesione

Art. 3 Categorie di membri

Lo SRC è formato da

- Membri ordinari*
Sono società mediche specialistiche e organizzazioni nazionali attive e pertinenti, operanti nel settore della rianimazione.
- Membri straordinari*
Sono persone fisiche o giuridiche, che sostengono gli obiettivi e gli interessi dello SRC. Possono partecipare all'Assemblea dei membri con diritto di parola, ma non hanno né diritto di voto, né diritto di eleggibilità.
- Membri onorari*
Sono persone che si sono distinte per meriti particolari nel campo della rianimazione.

Art. 4 Obblighi derivanti dall'adesione

I membri ordinari sono tenuti a:

riconoscere lo SRC come organo medico specialistico, mettere in pratica le sue raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze e possibilità e sostenerlo nelle sue attività;
armonizzare l'attività delle proprie commissioni mediche allo SRC, nella misura in cui riguarda la rianimazione, mettere a disposizione dello SRC le loro conoscenze ed eventualmente trattare problemi specifici a nome dello SRC;
versare la quota associativa ordinaria entro i termini stabiliti.

Tutti i membri rinunciano a rappresentare interessi politico-professionali.

Art. 5 Ammissione e dimissioni

L'ammissione e le dimissioni di membri ordinari e straordinari sono di competenza del Comitato. I membri onorari vengono nominati dall'Assemblea dei membri su richiesta del Comitato.

Ogni membro può dimettersi alla fine dell'anno civile con un preavviso di tre mesi.

Art. 6 Espulsione

Membri ordinari

Il Comitato può espellere un membro ed è tenuto a fornire la motivazione su richiesta del membro interessato. Con le dimissioni risp. l'espulsione, decadono tutti i diritti, i doveri e le pretese del membro in questione. In ogni caso, i membri dimissionari risp. espulsi devono adempiere a tutti gli obblighi finanziari entro la fine dell'anno civile.

Il membro in questione può presentare ricorso contro l'espulsione entro venti giorni dalla presa d'atto all'Assemblea dei membri, a cui spetta la decisione definitiva. Quest'ultima può espellere un membro anche senza fornire i motivi.

Membri straordinari

I membri che non versano la quota associativa per più di due (2) anni malgrado i solleciti saranno cancellati dalla lista dei membri alla fine dell'anno civile.

III. Organi

- A Assemblea dei membri
- B Comitato
- C Ufficio di revisione

A Assemblea dei membri

Art. 7 Organo supremo

L'Assemblea dei membri è l'organo supremo dello SRC. Ha la facoltà di decidere su tutti gli affari che le vengono sottoposti dal Comitato o da un membro.

Sono di competenza dell'Assemblea dei membri:

- Determinazione e modifica dello statuto
- Elezione e revoca dei membri del Comitato e del suo presidente, così come dell'Ufficio di revisione
- Approvazione del rapporto di gestione, del consuntivo e del budget (compresa fissazione dei contributi)

L'Assemblea dei membri è convocata almeno una volta l'anno e può tenersi in presenza oppure online. Viene inoltre indetta qualora sia deciso da un'Assemblea dei membri precedente o dal Comitato, nonché entro tre mesi su richiesta dell'Ufficio di revisione o di un quinto di tutti i membri ordinari, precisando il motivo di tale convocazione.

Art. 8 Convocazione

L'invito all'Assemblea dei membri deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inoltrato almeno venti giorni prima della data stabilita. Secondo l'ordine del giorno previsto, devono essere allegati il rapporto di gestione, il consuntivo, il rapporto dell'Ufficio di revisione e il testo di un'eventuale revisione dello statuto.

Art. 9 Procedura

Il Presidente dirige l'Assemblea dei membri. In caso di suo impedimento, il Comitato nomina un Presidente di seduta.

Il Presidente decide la procedura fatto salvo quanto previsto dallo statuto e dalla legge. Egli nomina – se necessario - gli scrutatori e il redattore del verbale.

Il verbale deve riportare quanto meno tutte le decisioni deliberate e le dichiarazioni da inserire a verbale.

Art. 10 Diritto di voto

Ogni membro ordinario dispone di un voto. I membri straordinari e i membri onorari non possiedono alcun diritto di voto. Ciascun membro ha diritto di proposta e di discussione.

Il diritto di voto può essere delegato; tuttavia, ciascun delegato non può rappresentare più di due voti. In situazioni straordinarie, il Comitato può decidere di ricorrere al voto per corrispondenza.

Gli organi e i collaboratori di un membro sono autorizzati a rappresentarlo. Tutte le altre persone devono essere munite di esplicita procura. I membri del Comitato presenti decidono della validità di una procura di voto.

Art. 11 Decisioni

L'Assemblea dei membri decide alla maggioranza dei voti validi e le astensioni non vengono prese in considerazione. In caso di parità di voti, decide il Presidente votando una seconda volta.

Nessuna decisione può essere presa su proposte che non siano debitamente iscritte all'ordine del giorno, ad eccezione della convocazione di un'altra Assemblea dei membri. Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito dei punti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

B Comitato

Art. 12 Composizione

Il Comitato si compone almeno di tre persone e massimo di 12 persone, che vengono elette dall'Assemblea dei membri. Per quanto possibile, si provvederà a un'equa rappresentanza dei gruppi professionali, delle lingue e delle regioni.

Le Faculties Advanced courses e BLS possono delegare un rappresentante ciascuno nel Comitato.

Tutti i membri ordinari hanno diritto ad essere rappresentati in seno al Comitato. L'Assemblea dei membri può rifiutare l'elezione di una persona proposta per il Comitato solo se sussistono giustificati motivi.

La durata del mandato è di quattro anni e ha inizio per ciascun membro al momento della sua elezione. È possibile una rielezione fino a massimo 3 periodi di legislatura (12 anni).

Art. 13 Competenze

Il comitato è responsabile dell'intera gestione dello SRC e lo rappresenta. Ha la facoltà di prendere decisioni su tutte le questioni che non sono riservate all'Assemblea dei membri o che non ha già deliberato. Le linee guida emanate dallo SRC vengono pubblicate costantemente sul sito web dello SRC.

Il Comitato può affidare, interamente o parzialmente, la gestione e la rappresentanza a singoli membri, a un segretariato o a terzi.

C Ufficio di revisione

Art. 14 Elezione

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori o di una società di revisione, eletti/a dall'Assemblea dei membri per un anno. È possibile una rielezione.

L'Ufficio di revisione dev'essere indipendente e soddisfare i necessari requisiti specialistici.

Art. 15 Compiti

L'Ufficio di revisione verifica se la contabilità e la presentazione dei conti sono conformi alla legge e allo statuto. Fornisce un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea dei soci sui risultati della sua verifica.

Ulteriori disposizioni

Art. 16 Finanze

Associazione

Lo SRC finanzia le sue attività attraverso i contributi dei membri, i servizi, il reddito del patrimonio, nonché altre eventuali indennità.

L'Assemblea dei membri stabilisce le quote per entrambe le categorie di membri. I membri onorari sono esentati dal pagamento dei contributi dei membri.

Delle obbligazioni dello SRC risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione, escludendo una responsabilità personale dei membri.

Il fondo franco per la sopravvivenza"

I partecipanti ai corsi BLS-AED compatto, completo e istruttore, con un franco per ogni partecipante, contribuiscono in modo indispensabile al miglioramento del tasso di sopravvivenza dopo un arresto cardiocircolatorio. In qualità di organizzazione no profit, lo SRC impiega le proprie risorse finanziarie esclusivamente allo scopo di diffondere i principi della Catena di sopravvivenza, uniformare e coordinare le misure di rianimazione in Svizzera, nonché di promuovere progetti basati sulle evidenze o di carattere scientifico. Gli importi da versare vengono determinati dalla statistica annuale obbligatoria per gli offerenti di corsi.

Art. 17 Modifica dello statuto e scioglimento

Scioglimento

Lo scioglimento dello SRC necessita dell'approvazione di due terzi di tutti i membri ordinari.

Modifica dello statuto

Per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'utile e il capitale saranno versati a un'altra persona giuridica esentata dall'imposta perché di pubblica utilità o a scopo pubblico, che si occupa dei temi della rianimazione e con sede in Svizzera.

Il presente statuto è stato approvato in occasione della riunione del Comitato del 30 novembre 2000.

Il Presidente:
PD Dr. med. Martin von Planta

La Redattrice del verbale:
Jessica Soldati

Le modifiche apportate agli articoli 1 e 12 sono state approvate in occasione dell'Assemblea dei membri del 13 aprile 2007.

Le modifiche apportate all'articolo 17 sono state approvate in occasione dell'Assemblea dei membri del 24 aprile 2008 e dell'8 maggio 2014.

Il Presidente

Luciano Anselmi



La Redattrice del verbale

Gabriela Kaufmann-Hostettler



Le modifiche apportate agli articoli 3 e 12 sono state approvate in occasione dell'Assemblea dei membri del 25 maggio 2018.

Il Presidente

Romano Maun



La Redattrice del verbale


Gabriela Kaufmann



La modifica apportata all'articolo 12 è stata approvata in occasione dell'Assemblea dei membri del 13 giugno 2019.

Il Presidente

Roman Burkart



La Redattrice del verbale


Gabriela Kaufmann



La revisione totale è stata approvata in occasione dell'Assemblea dei membri del 12 maggio 2022.

Il Presidente

Roman Burkart



La Redattrice del verbale

Gabriela Kaufmann

